

ALLEGATO A

PROGETTO DI MASSIMA PER LA PROCEDURA PUBBLICA DI CO-PROGETTAZIONE RISERVATA AGLI E.T.S. DI CUI ALL'ART. 4 DEL D. LGS. N. 117/2017 PER LA RICERCA E LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI INERENTI LA CO-REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "ACCOGLIENZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER I TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (SAI)".

PREMESSA

L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e l'Unione della Romagna Faentina, in ottemperanza alla funzione di tutela e protezione dei minori a cui sono tenute distintamente per legge e con specifico riferimento alla normativa nazionale e relativi decreti attuativi che riguardano i minori stranieri non accompagnati, sin dal 2015, partecipano con un proprio progetto alla rete di accoglienza "SAI"(ex SIPROIMI/SPRAR e così rinominata con D.L. 21 ottobre 2020, n.130, convertito in Legge n.173/2020), finanziata dal Ministero dell'Interno attraverso il Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo.

Le modalità di accesso al finanziamento del FNPSA e le modalità di funzionamento del SAI sono contenute nelle "Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati" approvate con Decreto del Ministero dell'Interno del 18/11/2019.

Le suddette Linee Guida disciplinano, tra le altre, le modalità di realizzazione dei servizi di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati (MSNA), nonché i requisiti necessari che le strutture di accoglienza devono possedere e i servizi minimi specifici da garantire al minore straniero (requisiti di personale/di organizzazione).

Con Decreto del 03/12/2025 (Prot. n. 53671 - Tipologia di Azione: MSNA Progetti SAI in scadenza il 31/12/2025 - Prosecuzione periodo 01/01/2026 - 31/12/2028) il Ministero dell'Interno ha autorizzato la prosecuzione fino al 31/12/2028 dei seguenti progetti:

- Progetto dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna denominato PROG-468-PR-4 con ammissione al finanziamento sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo per il numero di 7 posti in Accoglienza dei Minori Stranieri non accompagnati per un importo annuale assegnato pari a € 234.050,54 .

- Progetto dell'Unione della Romagna Faentina denominato PROG-460-PR-4 con ammissione al finanziamento sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo per il numero di 7 posti in Accoglienza dei Minori Stranieri non accompagnati per un importo annuale assegnato pari a € 234.050,54.

Per la realizzazione dei progetti suddetti, le Unioni sopra specificate intendono sottoscrivere un Accordo di collaborazione in forma di scrittura privata registrata al repertorio dell'Unione Romagna Faentina n. 1500 del 23/02/2026 ed approvato con Delibera di Giunta Unione Bassa Romagna Romagna n. 8 del 22/01/2026 e Giunta Unione Romagna Faentina n. 4 del 22/01/2026, per garantire il servizio di accoglienza residenziale nell'ambito del sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, d'ora in avanti denominato "SAI", mediante la realizzazione, in co-progettazione, degli interventi di supporto assistenziale necessari così come disciplinato dalle linee guida approvate con D.M. Ministero dell'Interno 18

novembre 2019, nel periodo 1/4/2026 – 31/12/2028, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 2/2003 e ss. mm. e dell'art. 55 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss. mm. ii. ed in ottemperanza del Programma per il Terzo Settore approvato:

- per l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, contestualmente al Dup 2026/2028 con delibera di Consiglio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 84 del 22/12/2025 e come modificato con successivi appositi atti deliberativi;
- per l'Unione della Romagna Faentina, contestualmente al Dup 2026/2028 con delibera di Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. 61 del 23/12/2025 e come modificato con successivi appositi atti deliberativi.

Il presente documento contiene il quadro di riferimento nel quale si inseriscono gli interventi di supporto assistenziale relativi alla "Accoglienza nell'ambito del sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati", da realizzare in co-progettazione, con Enti del Terzo Settore (E.T.S. come li definisce il Codice del Terzo Settore) presenti e radicati sul territorio, al fine di attivare un rapporto di partnership, formalizzato con la sottoscrizione di una convenzione, in un'ottica di sussidiarietà orizzontale, come enunciato dalla nostra stessa Carta Costituzionale all'art. 118.

1. ATTIVITÀ OGGETTO DI CO-PROGETTAZIONE

Le azioni di supporto assistenziale da progettare assieme, condividere e definire congiuntamente ad un tavolo, con il soggetto attuatore che sarà selezionato, hanno come obiettivo l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati per favorire il perseguimento dell'autonomia individuale e supportare i percorsi di integrazione e di inclusione sociale dei soggetti accolti.

Per «minore straniero non accompagnato» si intende lo straniero di età inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale. Questi sono presi in carico dal Servizio Sociale dell'Unione di riferimento, a cui compete titolarità e la responsabilità giuridica, anche nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

Gli interventi di accoglienza sono relativi ad inserimenti residenziali di minori stranieri non accompagnati, in coerenza con quanto contenuto nelle domande di prosecuzione dei finanziamenti innanzi richiamate ed autorizzate (PROG-468-PR-4 e PROG-460-PR-4), finanziate per un numero massimo di n. 14 posti di accoglienza di cui n. 7 per l'Unione Bassa Romagna e n. 7 per l'Unione Romagna Faentina, nei limiti delle Risorse del FNPSA.

Potranno essere richiesti eventuali ulteriori posti, ovvero quelli che dovessero essere disponibili, fino al massimo della capacità ricettiva autorizzata dal Ministero dell'Interno - Servizio Centrale per progetti a valenza residenziale.

E' ammessa, altresì, la possibilità di rimanere in accoglienza dopo il compimento della maggiore età per i successivi sei mesi e nei casi specifici previsti dalle Linee Guida e dai Manuali, al fine di garantire il completamento del progetto educativo e di integrazione sociale avviato.

Si richiede al soggetto attuatore che intende partecipare alla procedura la messa a disposizione complessivamente di n. 14 posti in apposita struttura da utilizzarsi esclusivamente per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati inviati direttamente dal Servizio Centrale, previa comunicazione ad una delle due Unioni procedenti, o su auto segnalazione delle medesime al Servizio centrale stesso, nello specifico sono riservati 7 posti a ciascuna Unione.

L'attività ha carattere prevalentemente residenziale, con presenza continua sulle 24 (ventiquattro)

ore e per 12 (dodici) mesi annui e deve garantire oltre all'accoglienza materiale (vitto, alloggio, vestiario e prodotti di igiene intima) anche i seguenti servizi (art. 34 Linee Guida allegate al DM 18/11/2019):

- mediazione linguistico-culturale;
- orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;
- formazione e riqualificazione professionale;
- orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
- orientamento e di accompagnamento all'inserimento sociale;
- orientamento e accompagnamento legale;
- tutela psico-socio-sanitaria.

I progetti destinati all'accoglienza di MSNA devono altresì garantire (art. 35 Linee Guida allegate al DM 18/11/2019):

- a) attività di sostegno agli affidamenti familiari;
- b) servizi di sostegno e accompagnamento dei minori all'autonomia e all'inclusione sociale e lavorativa con particolare riferimento all'istruzione e alla formazione professionale;
- c) attività che favoriscano un raccordo con i tutori volontari dei minori accolti;
- d) servizi dedicati a minori con particolari fragilità.

Gli interventi e le attività dovranno essere realizzate in coerenza secondo quanto definito: dal DM 18/11/2019 e dalle Linee Guida allegate al medesimo, che nel presente progetto si intendono come integralmente richiamate, dal Manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei Servizi di Accoglienza di Minori Stranieri Non Accompagnati, dal Manuale di Rendicontazione ed eventuali loro successive modifiche ed integrazioni, disponibili al link <https://www.retesai.it/manuali/> nonché da ogni altra disposizione relativa al Sistema SAI e al finanziamento in argomento predisposto.

I servizi previsti devono necessariamente essere garantiti in continuità, senza interruzione, per tutti gli accolti. In questa ottica è essenziale collocare al centro del Sistema di protezione le persone accolte, rendendole protagoniste attive del proprio percorso di accoglienza ed integrazione e non mere destinatarie di interventi predisposti in loro favore.

2. STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

Le strutture che si intendono adibire all'accoglienza devono essere nella disponibilità giuridica del Soggetto Attuatore Partner già al momento dell'approvazione del progetto definitivo e comunque prima della stipula della Convenzione.

Tale disponibilità deve essere riconducibile a un titolo giuridico specifico o altro diritto reale (proprietà, locazione, etc.).

Le strutture da adibire esclusivamente all'accoglienza dei beneficiari SAI dovranno essere ubicate sul territorio di almeno una delle due Unioni procedenti ed in possesso dei requisiti previsti dalle Linee Guida allegate al DM 18/11/2019, con particolare riferimento agli artt. 19 e seguenti, dai Manuali e dalle disposizioni SAI e s.m.i. e dovranno essere autorizzate al funzionamento in conformità rispettivamente alla Delibera di Giunta Regionale n. 1904 del 19/12/2011 e alla Delibera di Giunta Regionale n. 1490 del 11/09/2014 e s.m.i..

Le strutture da adibire all'accoglienza devono essere:

- a) immediatamente e pienamente fruibili;

b) conformi alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica;

c) predisposte e organizzate in relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto delle caratteristiche delle persone da accogliere.

L'Ente attuatore partner garantisce l'assenza in capo ai Soggetti proprietari delle strutture di accoglienza di condanne con sentenza passata in giudicato per reati che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione ed assicura che gli stessi non si trovino in alcuna altra situazione ostativa all'instaurazione di rapporti con la P.A.

In caso di intervenute modifiche alla normativa vigente in materia, le strutture di accoglienza messe a disposizione dovranno essere adeguate nei modi e tempi previsti.

Nel corso della durata della Convenzione di co-progettazione saranno ammesse possibilità del cambio di struttura, a parità di posti finanziati, previa comunicazione con motivazione, subordinata all'accettazione da parte di entrambe le Unioni, nonché previa autorizzazione del Ministero dell'Interno.

3. PERSONALE

La proposta progettuale dovrà assicurare gli interventi rappresentati all'articolo 1, con rigoroso rispetto delle indicazioni del modello organizzativo definito dal Ministero (si sottolinea a tal proposito il modello dell'équipe come declinato dal manuale operativo ministeriale e l'art 36 linee guida del DM 18/11/2019), comprensiva del dettaglio delle professionalità coinvolte.

Nello specifico la presa in carico dei minori prevede il coinvolgimento di diverse professionalità all'interno di un'équipe formata e/o che si avvale in maniera strutturata e continuativa, di alcune figure professionali quali assistente sociale, educatore professionale, psicologo, nonché di competenze specifiche in materia normativa e giuridica.

Per le attività oggetto del presente progetto e con riferimento alla vigente legislazione relativa agli standard di personale e alle qualifiche professionali, il Soggetto Attuatore partner si impegna a garantire una dotazione organica di personale in base alle caratteristiche del servizio, composta da:

- un coordinatore che oltre a svolgere il ruolo di educatore insieme all'équipe degli Educatori, svolge anche i seguenti compiti:
 - è figura di riferimento per i rapporti con il Servizio dedicato di ciascuna Unione procedente ed i Servizi Sanitari dell'Azienda USL della Romagna;
 - partecipa alla stesura del PEI collaborando con il Servizio dedicato dell'Unione di riferimento;
 - tiene i rapporti con i familiari dei minori, ove presenti, secondo quanto definito nel progetto educativo individuale e in accordo con il Servizio dedicato dell'Unione di riferimento;
 - cura la predisposizione dei piani di attività di ciascun operatore e la vigilanza sul loro svolgimento;
 - predispone e monitora l'aggiornamento della scheda personale dei ragazzi.
- Il Coordinatore, in caso di situazioni specifiche, può delegare, salvo controllo e verifica, funzioni particolari;

- un'équipe di educatori professionali in numero non inferiore a 4 (quattro) per ciascuna Unione procedente tali da garantire opportune compresenze in particolari momenti della giornata e in base alle normative vigenti sul funzionamento delle strutture residenziali per minori. Agli educatori spettano anche i seguenti compiti:
 - collaborare alla predisposizione dei piani educativi individualizzati ed alle verifiche periodiche;

- attuare il piano educativo individualizzato;
- partecipare alla formazione e all'aggiornamento permanente.

I membri dell'equipe possono essere invitati ai tavoli di co-progettazione per la discussione sui progetti comuni, nonché a gestire il momento dell'inserimento in struttura con un previo incontro presso la sede dell'Unione "titolare" del minore inviato (o altro luogo individuato) ed in cui è coinvolto l'assistente sociale di riferimento, in presenza di un mediatore culturale, per illustrare il progetto al minore ed il regolamento di struttura, per sottoscrivere il patto di accoglienza, individuare eventuali vulnerabilità e leggere gli effettivi bisogni della persona (e delle sue aspettative).

Il modello proposto, conforme a quello definito dal Ministero, dovrà prevedere forme di coinvolgimento del servizio sociale e di tutti gli attori istituzionali coinvolti per garantire la piena integrazione e l'acquisizione dell'autonomia da parte dei beneficiari del progetto.

IL soggetto attuatore partner si dovrà avvalere di personale esente da condanne penali e/o carichi pendenti, ostativi all'assunzione nella Pubblica Amministrazione e dovrà garantire l'assenza delle condizioni ostative previste dalla L. 6.02.2006 n.38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet".

4. RUOLI E FUNZIONI DELLE PARTI

Nella co-progettazione entrambe le Unioni Procedenti e il soggetto attuatore partner assumono un ruolo di compartecipazione alla definizione e attivazione degli interventi, secondo le funzioni di seguito enunciate:

All'Unione dei Comuni della Bassa Romagna compete la titolarità del progetto SAI PROG-468-PR-4 ed il mantenimento della governance e delle relazioni in ambito tecnico ed amministrativo con i referenti del Ministero dell'Interno e del Servizio Centrale.

All'Unione della Romagna Faentina compete la titolarità del progetto SAI PROG-460-PR-4 ed il mantenimento della governance e delle relazioni in ambito tecnico ed amministrativo con i referenti del Ministero dell'Interno e del Servizio Centrale.

Ad entrambe le Unioni in condivisione nell'ambito del tavolo di co-progettazione competono il coordinamento tecnico e amministrativo ed il monitoraggio e controllo sull'attuazione dei progetti, sia sul piano dei contenuti tecnici, sia sul piano amministrativo e gestionale delle attività svolte dall'Ente Attuatore Partner.

All'Ente Attuatore Partner compete:

- aderire a tutto quanto definito nell'Avviso di co-progettazione, nel presente progetto quadro, nel Progetto definitivo, e tutto quanto definito in convenzione;
- il rispetto di tutto quanto previsto dal DM 18/11/2019 e dalle Linee Guida allegate, dal Manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei Servizi di Accoglienza di Minori Stranieri Non Accompagnati, dal Manuale di Rendicontazione SAI, da eventuali loro successive modifiche ed integrazioni che dovessero intervenire, nonché da ogni altra disposizione relativa al Sistema di Accoglienza e Integrazione e al finanziamento in argomento;

- rendersi disponibile a collaborare nell'ambito di avvisi pubblici a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) o ad altre progettualità nel medesimo ambito;
- lo sviluppo di un lavoro di rete e di collaborazione con altri attori sul territorio: Istituzioni, Enti, Soggetti del Terzo Settore;
- *in stretta collaborazione e sinergia con l'ente titolare, la gestione della casella di posta certificata pec, del procedimento di notifica al beneficiario e la gestione completa delle comunicazioni inerenti e conseguenti previste dalla normativa;*

- la gestione della Banca Dati SAI, aggiornando le informazioni relative ai beneficiari, alle strutture, al personale operante sul progetto, e a tutti gli adempimenti previsti dai Manuali e nello specifico per ogni progetto SAI PROG-468-PR-4 e PROG-460-PR-4:

- redigere il registro di presenza dei minori, annotando anche i movimenti temporanei che comportino pernottamenti all'esterno della Comunità, fornendone mensilmente copia al Servizio dedicato di ciascuna Unione di riferimento;
- registrare nella banca dati SAI i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro tre giorni lavorativi dal loro verificarsi, inserire mensilmente informazioni relative ai beneficiari, concernenti la situazione giuridica, il permesso di soggiorno, le eventuali situazioni lavorative, i percorsi scolastici e di formazione, nonché i servizi e le prestazioni rese sulla base del progetto di accoglienza, inserire tempestivamente le richieste e i provvedimenti di proroga dell'accoglienza, adottati dalla Direzione centrale;
- inserire nella medesima banca dati SAI i dati degli operatori che compongono stabilmente l'équipe (specificando funzione, recapiti telefonici, e-mail e fax), secondo quanto previsto dalle disposizioni per la gestione del progetto SAI;
- adempiere con puntualità e nel rispetto dei tempi alle registrazioni e alle comunicazioni comunque previste per le comunità di accoglienza per minori e per la gestione del progetto SAI dalla vigente normativa nazionale e regionale.
- garantire la raccolta, l'archiviazione delle informazioni e l'accesso a tutta la documentazione relativa ai singoli beneficiari e ai servizi erogati, in osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
- curare la compilazione e la trasmissione delle schede informative sulla comunità e sul movimento degli ospiti, richieste dagli Enti pubblici finalizzate ad un corretto e qualificato esercizio della funzione di vigilanza, con particolare riferimento al Sistema integrato per la Gestione delle Comunità – GECO - come previsto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna.

- collaborare con entrambe le Unioni alla redazione del Piano Finanziario (PF), al monitoraggio del progetto promosso del Servizio Centrale, nonché con il Revisore contabile indipendente per la verifica dei costi sostenuti, e ad ogni altra attività rilevante per l'ottimale realizzazione delle azioni e degli interventi in parola;

- redigere report la cui cadenza da definire in sede di Tavolo di co-progettazione, e comunque ogni qualvolta una delle Unioni procedenti ne faccia richiesta, e a predisporre una relazione conclusiva al termine del percorso di presa in carico dal Servizio di ciascun beneficiario;

- redigere schede semestrali e annuali di monitoraggio e una relazione annuale sull'attività di gestione, in conformità a quanto previsto dall'art. 42 delle Linee Guida allegate al DM 8/11/2019 e s.m.i.;

- a conclusione delle attività oggetto di partenariato, presentare una relazione conclusiva, nella quale saranno declinate nel dettaglio le azioni svolte, le criticità riscontrate, gli elementi di ricchezza della co-progettazione nella realizzazione di progettualità individualizzate ed ogni altro elemento eventualmente richiesto dalle Unioni precedenti, esponendo altresì riflessioni per il potenziamento delle azioni realizzate, in un'ottica di costante miglioramento degli strumenti e delle tutele messi a disposizione;
- la rendicontazione delle spese sostenute, redatta secondo le regole indicate dal Manuale di Rendicontazione SAI e s.m.i., nonché da ogni altra disposizione emanata dall'Autorità competente in materia, ed il caricamento delle stesse nella Banca Dati SAI nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dal finanziamento e dal relativo Servizio Centrale. Le spese, come sostenute e rendicontate dal soggetto attuatore partner, saranno oggetto di verifica amministrativo-contabile da parte di un revisore contabile indipendente, appositamente nominato e distinto per ciascuna Unione Procedente. L'attività di verifica prevede altresì una verifica "in loco" per il controllo della documentazione originale e si conclude con un certificato di revisione, corredato dagli allegati previsti dal succitato Manuale. Il soggetto attuatore partner si impegna a restituire gli importi eventualmente percepiti in più rispetto ai costi sostenuti e rendicontati. Qualora in sede di verifica della rendicontazione finale delle azioni realizzate nell'ambito del finanziamento in argomento, alcune spese non fossero considerate ammissibili da parte del revisore contabile indipendente, del Servizio Centrale e/o di altra Autorità competente, il soggetto attuatore partner è tenuto altresì a restituire le somme già liquidate e indebitamente percepite;
- assicurare il personale dipendente e/o incaricato a qualsiasi titolo e i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi all'espletamento delle attività oggetto di co-progettazione, nonché per la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro (RCT/RCO), esonerando l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e l'Unione della Romagna Faentina da ogni responsabilità correlata a tali eventi;
- dare tempestiva notizia qualora, nell'ambito della realizzazione delle attività previste dal progetto, si verificano irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, e prestarsi a tutti gli accertamenti del caso, in particolare segnalare tempestivamente all'Unione di riferimento ed alle autorità competenti, entro le prime 24 (ventiquattro) ore, ogni e qualsiasi avvenimento che possa compromettere l'incolumità psico-fisica dei minori accolti;
- ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di diritto del lavoro, rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro e quelli integrativi, le norme e gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché in materia ambientale e sociale, e provvedere al pagamento di tutti gli oneri contributivi ed ogni altro onere accessorio;
- comunicare ad entrambe le Unioni ogni cambiamento relativo alle strutture di accoglienza e al personale impiegato, nonché qualunque problema, variazione o circostanza che incida, anche potenzialmente, sull'esecuzione delle attività;



- garantire la sicurezza e riservatezza dei dati e delle informazioni necessari alla realizzazione degli interventi ed il loro corretto trattamento, assicurando l'osservanza del Regolamento europeo n. 679/2016 e s.m.i.;

- informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001", adottato ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i e del Codice di Comportamento vigente per i Dipendenti del Comune di Reggio Emilia, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 4571/19 del 05/02/2014 e successivamente aggiornato con Deliberazione G.C.n. 109 del 21/05/2019, far rispettare gli obblighi in esso contenuti e vigilare affinché gli impegni in esso indicati siano osservati da tutti i dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

- il pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore (imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, diritti di segreteria ed eventuali imposte di registro, ecc.).

L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, l'Unione della Romagna Faentina e l'Ente Attuatore Partner si impegnano, all'interno del Tavolo di co-progettazione, ad esercitare un regolare monitoraggio sull'andamento generale del progetto, assicurando che le azioni proposte siano adeguate alle necessità e alle sfide che il Sistema di Accoglienza e Integrazione presenta.